



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
 Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
 Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
 Tel. 0832-293005/293221/295440
 e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ipotesi di

“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022”

Modulo I

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.

Data di sottoscrizione	L'Ipotesi di Contratto Collettivo integrativo è stata siglata il 12 dicembre 2022.
Periodo temporale di vigenza	Anno 2022
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p>Delegato del Rettore: prof. Rossano Adorno Direttore Generale: dott. Donato De Benedetto</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU ed OO.SS.: FLC-CGIL – CISL/FSUR – FED. UIL Scuola RUA - FED. GILDA UNAMS – SNALS/CONFSAI - ANIEF</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FLC-CGIL - FED. GILDA UNAMS - ANIEF RSU (all'unanimità)</p>
Soggetti destinatari	Personale tecnico amministrativo e Collaboratori ed esperti linguistici
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>Con il presente Accordo si intende definire i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'art. 67 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, nonché favorire forme di sostegno al reddito della famiglia, attraverso l'erogazione di un importo massimo di € 250,00 a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche o, in alternativa, forme di sostegno utili alla socializzazione del personale attraverso “attività di interesse individuale”, che si concretizzano nella attribuzione di un “bonus”. Il contratto disciplina anche la concessione di sussidi di natura assistenziale volti al sostegno del</p>



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

		reddito della famiglia, che si trovi in particolari situazioni di difficoltà.
Rispetto dell'iter: adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione e dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	E' stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione dell'ipotesi di contratto integrativo, della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria.
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 28/6/2022 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024" dell'Università del Salento.
		È assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
		La Relazione sulla performance 2021 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 56, in data 14/04/2022. Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo ha approvato il Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2021, in data 8/06/2022. La Relazione sulla performance 2022 non è ancora predisposta.
Eventuali osservazioni		

Modulo II

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi – altre informazioni utili)

a) Illustrazione dell'articolato del contratto

L'art. 42, comma 3, lett. h), del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, prevede che le parti negoziali definiscono i criteri generali per la



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

concessione di benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'art. 67 del medesimo CCNL in favore del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo.

Con il "*Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022*", siglato il 12/12/2022, le parti negoziali hanno individuato forme di sostegno al reddito della famiglia che si concretizzano nell'erogazione di un contributo, per un importo massimo di € 250,00, a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nei limiti delle risorse disponibili nel Bilancio universitario, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 9/08/2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/09/2022, n. 142. I soggetti negoziali hanno individuato, altresì, le fattispecie assistenziali e sociali per le quali è possibile riconoscere un sussidio, stabilendone contestualmente il limite massimo nonché le condizioni legittimanti la richiesta. Le fattispecie disciplinate dall'Accordo in commento sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e c) del CCNL del 19/04/2018.

Art. 1 – OBIETTIVI

Con il presente Accordo, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 42, comma 3, lett. h), del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, le parti negoziali pongono in essere i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'art. 67 del citato CCNL, stabilendo anche le condizioni temporali richieste per beneficiare dei sussidi.

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA

L'articolo fissa l'arco temporale di applicabilità dell'Accordo: anno 2022.

Art. 3 – RISORSE FINANZIARIE

La disposizione contrattuale individua le risorse stanziare per le attività in questione stabilendo, altresì, la volontà del tavolo negoziale di non avvalersi della facoltà di utilizzare quota parte delle risorse iscritte ai Fondi di cui agli artt. 63 (*Fondo risorse decentrate per le categorie B/C/D*) e 65 (*Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP*) del precitato CCNL per le finalità di cui al presente contratto. Pertanto, le risorse utilizzate per il finanziamento del contratto in questione sono solo quelle disponibili, per l'anno 2022, sugli appositi capitoli del bilancio universitario, in quanto già previste da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale. Tanto, in coerenza con il disposto di cui all'art. 67, comma 2, del CCNL del 19/04/2018.

Il comma 2 dell'articolo in commento destina le seguenti risorse finanziarie:

- € 135.645,07 per il finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia, come disciplinate al successivo art. 4;
- € 18.260,59 per il finanziamento delle attività assistenziali e sociali.



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

Le parti dettano le fattispecie meritevoli di finanziamento e convengono, altresì, che, nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare complessivamente i benefici riconosciuti, i singoli importi spettanti siano riproporzionati in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

TITOLO I BENEFICI DI NATURA SOCIALE IN FAVORE DEL PERSONALE

Art. 4 – INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA

Con il presente articolo, le parti convengono di definire, per l'anno 2022, forme di sostegno al reddito della famiglia per il personale destinatario del Contratto in commento, che si concretizzano nell'erogazione, entro il 12 gennaio 2023, di un importo massimo di € 250,00 a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nei limiti delle risorse disponibili nel Bilancio universitario, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 9/08/2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/09/2022, n. 142. La disposizione contrattuale in esame dà concreta attuazione al disposto di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del CCNL del 19/04/2018, laddove è previsto che le Università disciplinino, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali rientrano anche le "iniziative di sostegno al reddito della famiglia", sotto forma di sussidi e rimborsi. La disposizione legislativa di cui all'art. 12 del citato D.L. n. 115/2022, poi, nell'intento di definire alcune misure finalizzate a contenere l'aumento del costo dell'energia elettrica e del gas naturale nonché a contrastare l'emergenza idrica, ha disposto, soltanto per il periodo d'imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 3.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con DPR 22/12/1986, n. 917. Approfittando, quindi, del beneficio fiscale offerto dal legislatore per la corrente annualità, le parti negoziali, nell'intento di mettere in campo alcune misure di sostegno al reddito delle famiglie per fronteggiare la situazione eccezionale e straordinaria che si è determinata a causa del continuo aumento del costo dell'energia elettrica e del gas naturale, hanno previsto che il rimborso in parola debba essere erogato entro il termine del 12/01/2023, per essere imputato al periodo d'imposta 2022. Tanto, in coerenza anche con quanto chiarito in merito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 4/11/2022, laddove si legge: "Atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all'anno di imposta 2022, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato)".

L'articolato prevede, inoltre, che - come chiarito dalla citata circolare n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate - per poter usufruire del rimborso, il personale interessato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui attesta di essere



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

intestatario delle predette utenze ovvero di avere la residenza presso l'abitazione dove il servizio è erogato. In quest'ultima ipotesi, il personale interessato dovrà attestare, altresì, di contribuire alle spese per il pagamento delle medesime utenze. Le parti hanno stabilito anche di proporzionare l'entità del rimborso in base al periodo di permanenza del rapporto di lavoro, prevedendo un rimborso di € 125,00 per chi è stato in servizio per non più di 6 mesi nel corso del 2022, e di € 250,00 per chi è stato in servizio per più di 6 mesi, nei limiti delle risorse disponibili nel Bilancio universitario.

Le parti hanno previsto, ancora, la possibilità, per chi non dovesse avvalersi del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche, di utilizzare l'importo massimo di € 250,00 quale "*bonus per attività di interesse individuale (ricreative, sportive e culturali)*" con l'indicazione dell'operatore commerciale scelto, quale forma di sostegno utile alla socializzazione del personale, in coerenza con il disposto di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 67 del CCNL, il quale prevede la concessione di "*contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale*". In nessun caso è consentita l'erogazione monetaria del "*bonus*" direttamente al singolo dipendente.

Viene, infine, specificato che i benefici disciplinati dall'articolo in commento non possono essere riconosciuti al personale che ha prestato servizio per meno di 30 giorni nel corso dell'anno 2022.

TITOLO II BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI

Art. 5 – CONCESSIONE DI BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI

L'articolato prevede che la corresponsione dei sussidi assistenziali avvenga sulla base dell'ISEE posseduto dal richiedente, in relazione al sostegno del reddito della famiglia in termini di sussidi erogati per le fattispecie di seguito elencate:

- malattie gravi;
- decesso del dipendente;
- decesso di familiare;
- cure dentarie, interventi chirurgici e protesi;
- bisogno generico – furti e scippi.

Art. 6 – MALATTIE GRAVI

Le parti individuano le categorie di beneficiari condizionando l'erogazione del sussidio per le spese per cure mediche e di degenza nonché per le spese connesse all'assistenza (spese di viaggio, vitto e alloggio, limitatamente ad un solo assistente), al mancato rimborso totale delle stesse da parte del S.S.N., da parte di enti o di assicurazioni. In tale articolo si fissa, altresì, l'importo massimo erogabile della spesa e si specifica che si deve avere riguardo al singolo evento. Le parti specificano, inoltre, che la concessione del sussidio può essere richiesta a condizione che la data della documentazione contabile della spesa sia antecedente al momento della cessazione dal servizio.

Art. 7 – DECESSO DEL DIPENDENTE



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

Le parti individuano le categorie di beneficiari che possono richiedere un sussidio per le spese funebri sostenute in caso di decesso di un dipendente dell'Ateneo e fissano, altresì, l'importo massimo erogabile della spesa.

Art. 8 – DECESSO DI FAMILIARE

In tale articolo si individuano i soggetti per i quali può essere avanzata dal dipendente richiesta di sussidio in merito a spese funebri sostenute. Si individua l'importo massimo erogabile della spesa e si specifica che si deve avere riguardo al singolo evento.

Art. 9 – CURE DENTARIE, INTERVENTI CHIRURGICI E PROTESI

Le parti individuano la tipologia di spese per le quali il dipendente può chiedere l'attribuzione di un sussidio. Anche in tale fattispecie le parti condizionano l'erogazione del sussidio al mancato rimborso totale della spesa da parte del S.S.N., da parte di enti o di assicurazioni. L'articolato contiene l'importo massimo erogabile della spesa con la specificazione che si deve avere riguardo al singolo evento.

Art. 10 – BISOGNO GENERICICO – Furti e scippi

In tale articolo le parti specificano che la fattispecie del "Bisogno generico" riguarda l'ipotesi di "Furti e scippi", individuando nel contempo la documentazione che deve essere allegata all'istanza di sussidio.

Anche in questo caso si stabilisce l'importo massimo giustificabile della spesa con la specificazione che si ha riguardo al singolo evento.

Art. 11 – CRITERI ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI

L'articolato contiene la suddivisione in fasce di valore ISEE in corrispondenza delle quali è fissata la percentuale della spesa rimborsata e l'importo massimo del sussidio concedibile.

La disposizione contrattuale, nell'individuare il periodo temporale al quale devono essere riferite le istanze di sussidio, specifica, tra l'altro, che tutti i benefici di cui al Titolo II (*Benefici assistenziali e sociali*) del contratto integrativo in esame spettano unicamente nei casi in cui la data della documentazione attestante la spesa sostenuta ricada nel periodo di servizio del dipendente.

Art. 12 – NORMA FINALE

Tale articolo contiene una norma di rinvio alle disposizioni del CCNL vigente per tutto quanto non disciplinato dal contratto integrativo in questione.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

Le risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del contratto integrativo in questione ammontano complessivamente ad € 153.905,66 e sono utilizzate nel modo seguente:

- € 135.645,07 per il finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- € 18.260,59 per il finanziamento delle attività assistenziali e sociali.

Come già evidenziato sopra, le parti negoziali non hanno inteso avvalersi della facoltà di utilizzare quota parte delle risorse iscritte ai Fondi di cui agli artt. 63 e 65 del CCNL del 19/04/2018 per le finalità di cui al presente contratto. Pertanto, le risorse utilizzate per il finanziamento dell'accordo in questione sono solo quelle disponibili, per l'anno 2022, sugli appositi capitoli del bilancio universitario, in quanto già previste da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 67, comma 2, del CCNL del 19/04/2018, dette risorse sono pari a quelle impiegate nell'anno 2018 per le medesime finalità.

c) Effetti abrogativi

Il contratto in questione, nel definire i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per l'anno 2022, di fatto abroga il precedente contratto integrativo¹ sottoscritto, con riferimento all'anno 2021, in materia di welfare integrativo.

d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

e) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo

L'Accordo prevede essenzialmente forme di sostegno al reddito delle famiglie dei dipendenti di Unisalento, chiamate a fronteggiare la difficile situazione economica conseguente ai continui aumenti del costo dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché favorire, alternativamente, forme di socializzazione del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici attraverso "attività di interesse individuale". L'Accordo disciplina anche la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale volti al sostegno del reddito della famiglia, che si trovi in particolari situazioni di difficoltà, conseguenti a malattie o eventi luttuosi.

IL RETTORE
(prof. Fabio Pollice)



Pollice Fabio
15.12.2022
09:12:56
GMT+00:00

¹ "Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente - Anno 2021", sottoscritto il 9/02/2022.